

Dichiarazione di voto del gruppo **“Centro-Destra in Provincia”**  
da allegare al punto n. 2 in odg del c.p. del 06.05.2021  
“Approvazione del Rendiconto d’esercizio 2020”

\* Prima di tutto, comunichiamo che sul sito della Provincia, in amministrazione trasparente, per Rendiconto 2019, non c’è la Relazione dei Revisori; l’abbiamo cercata per vedere alcune differenze con il 2020 ma non c’è: è indicata con file “Relazione dell’Organo di Revisione” ma vi è allegato quello del bilancio di previsione 2020-22.  
Chiediamo cortesemente di correggere quanto prima!

\* 11.04 abbiamo richiesto ad uffici della documentazione che prontamente ci hanno girato il 15.

Era stato richiesto oltre a

- elenco dei residui attivi per anno di formazione anche
- dettaglio dell’avanzo vincolato per legge
- elenco delle passività potenziali al 31.12.2020

Purtroppo non siamo riusciti – per mancanza di dati – a fare le valutazioni del caso.

**Cause in corso: sono senza importo e senza la suddivisione tra le passività**  
**Non siamo stati in grado di valutare se l’importo accantonato a bilancio è congruo.**

Nella Delibera n. 112 del 26 ottobre **2020** della **Corte dei conti** Lazio, la Sezione chiarisce che la valutazione della “passività potenziale” deve essere sostenuta dalle conoscenze delle specifiche situazioni, dall’esperienza del passato e da ogni altro elemento utile e deve essere effettuata nel rispetto dei postulati del bilancio ed in modo particolare quelli di imparzialità e verificabilità. In proposito, la Sezione pone in evidenza la Delibera n. 125/2019 della Corte dei conti Campania e la Delibera n. 80/2020 della Corte dei conti Lazio, le quali hanno fatto riferimento, ai fini della classificazione delle “passività potenziali” tra passività “probabili”, “possibili” e da “evento remoto”, ai seguenti Principi:

- la **passività “probabile”**, con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per i quali l’Avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza;
- la **passività “possibile”** che, in base al documento Oic n. 31, nonché dello las 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l’evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range di accantonamento oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;
- la **passività da “evento remoto”**, la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.

Quindi ribadiamo che **le cause in corso:**

**sono senza importo e senza la suddivisione tra le passività**

**Non siamo in grado di valutare se l’importo accantonato in bilancio è congruo oppure no.**

**E’ ovvio che se ci fosse la necessità di fare accantonamenti maggiori e l’importo dell’avanzo libero non fosse sufficiente, andremmo in disavanzo di amministrazione**

A pag. 17 della Relazione del Collegio dei Revisori non si dice nulla in merito alla congruità del fondo e visto il principio contabile

a) **nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere**, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine **si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi**. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.

In occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio).

In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio.

In occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione).

**È parimenti possibile ridurre gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi contenzioso in corso d'anno, qualora nel corso dell'esercizio il contenzioso, per il quale sono stati già effettuati accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, si riduca per effetto della conclusione dello stesso contenzioso (ad es. sentenza, estinzione del giudizio, transazione, ecc.) che consentano la riduzione dell'accantonamento previsto per lo specifico rischio di soccombenza<sup>[1]</sup>.**

**L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti ma..**

Se non si conosce l'importo delle cause come si fa a dire se è congruo oppure no il fondo?

Come si può ben vedere **a pag. 14 della Relazione, l'importo dell'avanzo disponibile è bassissimo.**

## **L'inserimento delle passività potenziali nel risultato di amministrazione è obbligatorio**

*Come è noto, nel nuovo sistema contabile armonizzato (cfr. D.lgs. n. 118/2011, All. 4/2, § 5.2, lett h e § 9.2), le passività potenziali devono essere incluse direttamente nel risultato di amministrazione, tramite il fondo rischi (FR), che costituisce lo strumento per avere una rappresentazione finanziaria veritiera ed attualizzata dei rischi e degli oneri dell'ente: è quanto ricordato dalla Corte dei conti, SS.RR. in speciale composizione, nella recente sent. n. 32/2020, richiamando quanto già affermato dalla sez. reg. di controllo per la Campania nella delib. n. 240/2017/PRSP e nella delib. n. 172/2019/PARI).*

*A riprova della sussistenza di una mera discrezionalità tecnica, giova rammentare che il concetto normativo di "passività potenziale" – in assenza di definizione specifica da parte dei principi contabili del D.lgs. n. 118/2011 – è una nozione che rinvia alla scientia artis, i cui contenuti possono ricavarsi dagli standard nazionali e internazionali in tema di contabilità e, in particolare, dallo IAS 37 e dall'OIC 31 (prima OIC n. 19). Si tratta di massime d'esperienza o elementi di fatto (semplici prassi, best practices o al massimo soft law) che concorrono a determinare il contenuto di un concetto elastico presente in una norma giuridica vera e propria (i principi contabili applicati del D.lgs. n. 118/2011). In quest'ottica l'inclusione delle passività potenziali non può ritenersi in nessun modo facoltativa, ma deve avvenire in base ad un giudizio tecnico (privo di discrezionalità amministrativa) correlato alle situazioni concrete e deve, perciò, essere motivato.*

Tratto dalla Deliberazione n. 80/2020/PRSE Comune di Villa Santa Lucia (FR) Rend. 2013-2018 Corte dei Conti

La valutazione della passività potenziale deve, pertanto, essere sorretta dalle conoscenze delle specifiche situazioni, dall'esperienza del passato e da ogni altro elemento utile e deve essere effettuata nel rispetto dei postulati del bilancio ed in modo particolare quelli di imparzialità e verificabilità (così, da ultimo, Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol-Sede di Trento, deliberazione n. 57/2019/PRSE). Si evidenzia, in proposito, che recente giurisprudenza di questa Corte (cfr. deliberazioni Sezione regionale di controllo per la Campania n. 125/2019/PRSP e Sezione regionale di controllo per il Lazio n. 18/2020/PRSE) ha fatto riferimento, ai fini della classificazione delle passività potenziali tra passività "probabili", "possibili" e da "evento remoto", ai seguenti principi: - la passività "probabile", con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per i quali l'avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr., al riguardo, documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l'evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario); - la passività "possibile" che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l'evento si verifichi è inferiore al probabile 15 e, quindi, il range di accantonamento oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione; - la passività da "evento remoto", la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.

### *Inoltre*

La Corte dei Conti, sezione di controllo per la Liguria, con la delibera n. 103, del 20 giugno 2018, ha affermato che in merito **all'obbligatorietà dell'istituzione del fondo rischi per contenzioso legale negli enti locali**, è corretta la modalità di contabilizzazione contenuta nel principio contabile applicato alla contabilità finanziaria che è inerente, in modo specifico

su tale fondo, e che **dispone l'obbligo di accantonamento in caso di soccombenza probabile.**

Il Gruppo "**Centro-Destra in Provincia**" vota contrario al Rendiconto d'esercizio 2020.